

GIURISPRUDENZA AL VAGLIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 11 FEBBRAIO
2022, N. 4436

Pres. SPIRITO - Rel. GORGONI

Società Cooperativa Bellavista (avv. M. Cannas) c. *Cozzolino Sergio* (avv. M. Chirco e A. Manzi)**Imprese di navigazione e di trasporto – Esercizio della nave – Armatore – Dichiarazione di armatore – Presunzione della qualità di armatore ex art. 272 c. nav. – Prova contraria.**

RIASSUNTO DEI FATTI – In data 21 dicembre 2009 il motopesca Speranza, di cui la società Cooperativa Bellavista asseriva d'essere armatrice, prestò soccorso al motopesca Rita, di proprietà di Sergio Cozzolino, che aveva segnalato un'avaria al motore mentre si trovava a dodici miglia da Porto Torres. Nonostante l'imbarcazione soccorritrice avesse subito diversi danni durante le manovre di avvicinamento tra le navi, le operazioni di soccorso furono portate a termine con successo. La società Bellavista convenne Sergio Cozzolino dinanzi al Tribunale di Sassari al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 491 c. nav., il risarcimento dei danni subiti dal motopesca Speranza, comprensivi del fermo tecnico, nonché il rimborso delle spese di rimorchio e il pagamento del compenso per il buon esito del soccorso prestato in favore del motopesca Rita. Con la sentenza n. 323/2016, pubblicata in data 24 febbraio 2016, il giudice adito accolse le doglianze attoree, liquidando il compenso ai sensi degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Londra e condannando il convenuto al pagamento in favore della società Bellavista di euro 65.000,00, oltre agli interessi legali, alle spese di lite e di CTU. Il convenuto soccombente propose appello avverso tale decisione deducendo, *inter alia*, il difetto di legittimazione attiva della società Bellavista. La Corte di appello di Cagliari (Sez. dist. di Sassari) accolse la censura adducendo, a sostegno della decisione, il fatto che Fabrizio Aversano, proprie-

tario del mezzo nautico in base ai pubblici registri, si presumesse esserne l'armatore sulla scorta dell'art. 272 c. nav., e che unicamente un'attestazione ufficiale, vale a dire la dichiarazione di armatore, avrebbe potuto suffragare la circostanza che un soggetto terzo fosse l'effettivo titolare dell'impresa di navigazione. Con la sentenza n. 367/2018, pubblicata in data 7 settembre 2018, il giudice di seconda istanza riformò la pronuncia del giudice di prime cure, rigettando la domanda proposta dalla società Cooperativa Bellavista nei confronti di Sergio Cozzolino, per assenza di prova della posizione soggettiva azionata. La società Bellavista propose ricorso avverso detta sentenza, affidandolo a quattro motivi.

Ai sensi dell'art. 265 c. nav., è armatore (e quindi anche datore di lavoro dell'equipaggio) chi assume in proprio l'esercizio della nave, sia o meno anche il proprietario della stessa, mentre, ai sensi del successivo art. 272 c. nav. (che pone una presunzione "iuris tantum"), il proprietario si presume – fino a prova contraria – armatore ove manchi la dichiarazione (di armatore) prevista dal predetto art. 265 (1).

MOTIVI DELLA DECISIONE – 3. Con il terzo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata di avere violato e falsamente applicato l'art. 265 c. nav., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte Territoriale ritenuto che non fosse armatrice, credendo tale qualifica formale dipendente dalla c.d. dichiarazione di armatore.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice *a quo* ha affermato che il Tribunale avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'assenza di prova della titolarità del diritto azionato dalla società attrice, la quale si era limitata a dichiarare di essere l'armatrice del Motopesca Speranza senza produrre documentazione attestante tale qualità «che per legge è una qualità formale *ex art. 265 e ss. c. nav.*, attestata, a prescindere dalla natura dichiarativa o costitutiva, dalla c.d. dichiarazione di armatore».

L'art. 265 c. nav. definisce armatore chi assume l'esercizio di

(*) V. la nota di L. CARBONE, a pag. 980.

una nave, dimostrando di ritenere elemento necessario e sufficiente per assumere la qualifica di armatore lo svolgimento di quell'attività organizzata inerente all'impiego della nave in base alla destinazione ad essa propria rivolta al perseguimento di un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell'esercente ed accompagnata dall'incidenza del rischio. In altri termini, a differenza di quanto postulato dalla Corte territoriale – che non solo aveva ritenuto necessaria la dichiarazione di armatore, attribuendole sostanzialmente efficacia costitutiva dello status di armatore, ma che aveva anche reputato irrilevanti la mera disponibilità e l'uso dell'imbarcazione, desumibili dall'esame di altri documenti – la qualità di armatore si ottiene sulla scorta del dato materiale rappresentato dalla disponibilità del mezzo nautico e dalla sua utilizzazione economica, anche in assenza di un titolo idoneo.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 272 c. nav., 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ommesso di qualificarla armatrice, nonostante la stessa avesse provato di avere la disponibilità dell'imbarcazione e di esercitare essa stessa l'impresa di navigazione con utilizzazione proprio dell'imbarcazione oggetto del giudizio.

La censura attinge la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto documentato che Fabrizio Aversano fosse proprietario della imbarcazione e presuntivamente armatore, in assenza della dichiarazione di armatore in capo ad altri al momento della proposizione della domanda.

Le ragioni della critica sono da individuare nell'erronea applicazione dell'art. 272 c. nav. – il quale dispone che, in mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria – in assenza di alcun coordinamento con l'art. 265 c. nav. che afferma che armatore è chi assume l'esercizio della nave. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che solo la diversa attestazione ufficiale, cioè una diversa dichiarazione di armatore, avrebbe potuto integrare la prova contraria richiesta dall'art. 272 [c. nav.] e non anche la dimostrazione di avere avuto la disponibilità e l'uso dell'imbarcazione.

5. Gli ultimi due motivi di ricorso possono essere fatti oggetto di una trattazione unitaria, atteso che riguardano, da prospettive diverse, la stessa questione.

La statuizione assunta dalla Corte territoriale risulta frutto dell'attribuzione di una funzione costitutiva alla dichiarazione di armatore, nonostante la decisione abbia premesso l'irrilevanza della natura costitutiva ovvero dichiarativa di detta dichiarazione.

La funzione assegnata alla dichiarazione in oggetto è, nondimeno, collegata alla possibilità di ammettere il superamento della presunzione di armatore attraverso la dimostrazione che l'esercizio di fatto non coincide con l'esercizio formale della stessa quale risultante dalla dichiarazione suddetta.

In dottrina, sono emerse più posizioni: quella che riempie di contenuto l'oggetto della prova contraria cui fa riferimento l'art. 272 c. nav., partendo dalla premessa che tale disposizione individua una forma di pubblicità notizia, volta ad agevolare la conoscenza da parte dei terzi dei fatti iscritti, facendone derivare la possibilità che chiunque dimostri che i fatti iscritti non corrispondono alla realtà o che, in assenza della dichiarazione, l'esercizio sia stato assunto da un soggetto diverso dal proprietario; quella che svaluta la funzione pubblicitaria della dichiarazione di armatore e fa leva solo sul fatto che l'art. 272 c. nav. non individui, tipizzandolo, il contenuto della prova contraria richiesta per vincere la presunzione di armatore, limitandosi a preconstituire una presunzione di esercizio effettivo in capo a chi si dichiara armatore; solo chi attribuisce alla dichiarazione funzione di pubblicità costitutiva della qualità di armatore ritiene che esclusivamente una dichiarazione di armatore successiva, volta a modificare quella precedente, possa integrare la prova contraria necessaria a vincere la presunzione della qualità di armatore in capo al dichiarante.

Fatta tale premessa, è necessario fare due precisazioni: la prima è che la Corte territoriale non ha per niente fatto leva su tale ultima tesi per negare rilevanza alla prova emergente *ex actis* che l'esercizio effettivo della nave era svolto dalla società Bellavista, giacché ha precisato, come si è anticipato, che l'irrilevanza del fatto che alla pubblicità debba essere attribuita efficacia dichiarativa ovvero costitutiva; la seconda è che la tesi della natura costitutiva della dichiarazione di armatore è seguita da una parte minoritaria della dottrina che non ha trovato eco nella giurisprudenza di questa Corte, per la quale, ai sensi dell'art. 265 c. nav., è armatore (e quindi anche datore di lavoro dell'equipaggio) chi

assume in proprio l'esercizio della nave, sia o no anche proprietario della stessa, mentre, ai sensi del successivo art. 272 (che pone una presunzione "*iuris tantum*"), il proprietario si presume – fino a prova contraria – armatore ove manchi la dichiarazione (di armatore) prevista dal detto art. 265 (Cass. 12/09/1995, n. 9638; Cass. 09/11/1992, n. 12069).

La Corte d'Appello, quindi – proprio perché ha svalutato ogni rilievo pubblicitario della dichiarazione – avrebbe dovuto applicare il combinato disposto degli artt. 265 e 271 c. nav., per cui è armatore chi assume in proprio l'esercizio della nave, sia o meno anche proprietario della stessa; se l'armatore omette di fare la dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave, si presume armatore il proprietario della nave, presunzione peraltro *iuris tantum*, suscettibile di essere superata fornendo la prova contraria consistente nella dimostrazione, a carico di terzi, di chi sia l'effettivo armatore (Cass. 12/09/1995, n. 9638).

Invece, la Corte d'Appello, pur avendo nella sua disponibilità la prova dell'esercizio effettivo della nave da parte della società Bellavista, l'ha ritenuta erroneamente irrilevante ai fini del superamento della presunzione che armatore fosse il proprietario, nella convinzione che solo una nuova dichiarazione di armatore potesse superare quella precedente. Il codice della navigazione non contiene l'indicazione delle circostanze che debbono essere provate per togliere valore alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di armatore né con quali mezzi di prova possa togliersi valore alla medesima, ma attribuisce una particolare rilevanza all'esercizio della nave quale presupposto per assumere la qualifica di armatore anche da parte di chi non è il proprietario dell'imbarcazione.

6. L'errore della Corte territoriale determina l'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso; il primo motivo è infondato, il secondo è inammissibile.

7. Di conseguenza, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la controversia è rinviata alla Corte d'Appello di Sassari in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sull'onere della prova dell'armatore occulto nell'ipotesi di omesso espletamento delle formalità pubblicitarie.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La disciplina della pubblicità armatoriale. – 3. La natura sostanziale della qualifica di armatore. – 4. Gli effetti negativi della dichiarazione di armatore.

1. Premessa – L'ordinanza in commento offre alcuni spunti di riflessione circa i requisiti cui è subordinata l'assunzione della qualità di armatore, il contenuto della prova contraria idonea a vincere la presunzione che il titolare dell'impresa di navigazione sia lo stesso proprietario della nave – nell'ipotesi, beninteso, in cui le formalità previste dalla legge siano state omesse – nonché la funzione e gli effetti negativi della dichiarazione di armatore.

Il principale nodo interpretativo affrontato dal giudice di legittimità afferiva al conflitto tra apparenza e sostanza, essendo necessario stabilire se, nell'eventualità in cui la dichiarazione di armatore non fosse stata debitamente resa pubblica, colui che avesse effettivamente assunto l'esercizio dell'imbarcazione potesse comunque dimostrare di essere il titolare dell'impresa di navigazione, vincendo la presunzione legale che, in tale frangente, identifica siffatta figura nel soggetto che dai pubblici registri risulti essere il proprietario del mezzo nautico.

A questo riguardo la Corte d'appello ha ritenuto che l'assunzione della qualità di armatore sia sempre e comunque subordinata all'espletamento delle formalità inerenti alla pubblicità armatoriale, a nulla rilevando, in assenza di un'attestazione ufficiale, la circostanza che un soggetto terzo abbia in concreto conseguito la disponibilità o l'uso dell'imbarcazione ⁽¹⁾.

La Cassazione, invece, accogliendo le doglianze della società ricorrente, ha espresso una duplice valutazione: da un

⁽¹⁾ Cfr. App. Sassari-Cagliari 7 settembre 2018 n. 367.

lato, corroborando un orientamento ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, ha negato la natura costitutiva della pubblicità armatoriale, identificando il presupposto per conseguire la qualifica di armatore nel dato materiale rappresentato dall'assunzione in concreto dell'esercizio della nave; dall'altro, ha statuito che, ove le formalità pubblicitarie siano state omesse, la presunzione legale *iuris tantum* di cui all'art. 272 c. nav., che identifica il soggetto titolare dell'impresa di navigazione nel proprietario della nave, possa essere superata ove l'armatore effettivo, interessato a far valere tale qualità nei confronti dei terzi, dimostri di aver assunto in proprio l'esercizio della nave.

Considerate tali premesse, pare opportuno prendere le mosse dal diritto positivo, per poi soffermarsi sulle questioni giuridiche esaminate nell'ordinanza in commento.

2. *La disciplina della pubblicità armatoriale* – Il legislatore ha compiutamente disciplinato il procedimento attuativo della pubblicità armatoriale nel Capo I del Titolo III della Parte I del codice della navigazione, il quale esordisce legittimando il soggetto che ha assunto o intenda assumere l'esercizio di una nave ⁽²⁾, a rendere la cosiddetta dichiarazione di armatore presso l'ufficio di iscrizione del mezzo nautico, vale a dire il compartimento marittimo (per le navi maggiori) o l'ufficio circondariale (per le navi minori e i galleggianti) di competenza ⁽³⁾.

Il meccanismo pubblicitario ⁽⁴⁾ – avente ad oggetto l'as-

⁽²⁾ D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, in *Dir. mar.* 1981, 511, 545.

⁽³⁾ G. RIZZI, *Armatore* (voce), in *Enc. forense*, I/1958, Milano, 1958, 358, 360.

⁽⁴⁾ Per un'esaustiva trattazione dei profili normativi inerenti alle modalità di presentazione della dichiarazione di armatore e al suo contenuto, si vedano A. SCIALOJA, *Corso di diritto della navigazione*, Roma, 1943, 350 ss.; S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, Milano, 1946, 23 ss.; F.M. DOMINEDÒ, *Principi del diritto della navigazione*, I, Padova, 1957, 150 ss.; A. FIORENTINO, *Diritto della navigazione*, II ed., Napoli, 1954, 92

sunzione e la cessazione dell'esercizio della nave, unitamente alle modifiche nella sua titolarità ⁽⁵⁾ – prende le mosse da un atto formale che, assolvendo finalità di ordine privatistico e pubblicistico ⁽⁶⁾, può essere posto in essere, in relazione al singolo mezzo navigante ⁽⁷⁾, sia *ex ante*, da colui che abbia maturato l'intenzione di assumere l'esercizio, sia a posteriori, da colui che abbia già assunto l'esercizio, non essendo l'omesso compimento delle formalità previste dalla legge assoggettato a sanzione penale o amministrativa ⁽⁸⁾.

Qualora l'elemento statico della proprietà non coincida con l'elemento dinamico dell'esercizio della nave ⁽⁹⁾, la dichiarazione potrà essere resa dal proprietario in luogo dell'armatore, ove quest'ultimo non vi abbia provveduto (art. 265, comma 2, c. nav.) ⁽¹⁰⁾.

ss.; E. SPASIANO, *La pubblicità dell'esercizio della nave o dell'aeromobile*, in *Riv. dir. nav.*, I/1952, 226, 256 ss.; E. SPASIANO, *Armatore* (voce), in *Enc. dir.*, III/1958, 13, 19 ss.; T. TESTA, *La pubblicità nel diritto della navigazione*, in *Riv. dir. nav.*, I/1959, 305, 351 ss.; D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 545 ss.; F. BERLINGIERI, *Armatore ed esercente di aeromobile*, in *Dir. mar.*, 1986, 269, 273 ss.; G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, vol. I.2, Milano, 1429 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, XVI ed., Milano, 2022, 329 ss.

⁽⁵⁾ Cfr. F.M. DOMINEDÒ, *Figura e responsabilità dell'armatore*, in *Riv. dir. nav.*, I/1955, 90, 96 ss.; F.M. DOMINEDÒ, *Principi del diritto della navigazione*, cit., 151; E. SPASIANO, *La pubblicità dell'esercizio della nave o dell'aeromobile*, cit., 249 ss. Diversamente, cfr. D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 557 ss.

⁽⁶⁾ S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, Milano, 1946, 26 ss.

⁽⁷⁾ Cfr. A. FIORENTINO, *Diritto della navigazione*, cit., 92.

⁽⁸⁾ La differenza rispetto alla disciplina della pubblicità d'impresa risulta pertanto di palmare evidenza. Cfr. E. SPASIANO, *La pubblicità dell'esercizio della nave o dell'aeromobile*, cit., 252 ss. nonché *Armatore* (voce), cit., 19 s.

⁽⁹⁾ Il proprietario può attribuire a un terzo la disponibilità della nave, costituendo in suo favore un diritto reale minore (usufrutto), ovvero conferendogli un diritto personale di godimento (locazione, comodato). Così F. BERLINGIERI, *Armatore*, cit., 275.

⁽¹⁰⁾ Il proprietario-non armatore non è cionondimeno tenuto ad assolvere le formalità pubblicitarie in luogo dell'armatore che non

Laddove la dichiarazione di armatore sia stata del tutto omessa o non sia stata debitamente resa pubblica, opera, a protezione dei terzi, un meccanismo presuntivo in virtù del quale armatore della nave è considerato «fino a prova contraria» colui che dai pubblici registri risulti esserne il proprietario (art. 272 c. nav.).

La disciplina della pubblicità armatoriale appare, dunque, informata all'esigenza di rendere edotti i terzi nell'eventualità in cui il proprietario del mezzo nautico non operi in qualità di armatore, e acquista giuridicamente rilevanza nella sola ipotesi in cui l'esercizio della nave sia assunto da un soggetto diverso dal proprietario, non determinando altrimenti conseguenze (potenzialmente) pregiudizievoli nei suoi confronti. In tale evenienza, la presunzione correlata all'omesso espletamento delle formalità pubblicitarie è suscettibile di recare svantaggio sia al proprietario del mezzo – il quale sarà considerato responsabile per i fatti dell'equipaggio e le obbligazioni contratte dal comandante della nave (art. 274 c. nav.)⁽¹¹⁾ – sia nei confronti dell'armatore effettivo – poiché i terzi, in sede giudiziale, potranno contestargli il difetto di legittimazione attiva, e segnatamente la titolarità dei diritti ai proventi dell'esercizio (tra i quali, ad esempio, il compenso per le prestazioni di soccorso)⁽¹²⁾.

3. *La natura sostanziale della qualifica di armatore* – Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha lapidariamen-

abbia (ancora) assunto l'esercizio della nave. Cfr. A. TORRENTE, *Aspetti particolari della pubblicità nel diritto della navigazione*, in *Riv. dir. nav.*, I/1952, 3, 25 ss; E. SPASIANO, *La pubblicità*, cit., 258.; F.M. DOMINÈDÒ, *Principi del diritto della navigazione*, cit., 328.

⁽¹¹⁾ Mentre nei rapporti esterni l'inosservanza delle formalità pubblicitarie attinge il proprietario, nei rapporti interni costui potrà agire in rivalsa nei confronti dell'armatore occulto, vale a dire colui che, pur non assumendo *coram populo* le vesti di armatore, abbia effettivamente agito come tale. Cfr. E. SPASIANO, *La pubblicità*, cit., 269.

⁽¹²⁾ F. BERLINGIERI, *Armatore*, cit., 276.

te escluso la natura costitutiva della dichiarazione di cui all'art. 265 c. nav., identificando la figura dell'armatore in colui che assume in proprio l'esercizio della nave, a prescindere dalla circostanza che egli sia o meno proprietario della stessa, nonché censurando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, esigendo un'attestazione ufficiale della qualifica di armatore, ha ritenuto irrilevante la dimostrazione, peraltro avvalorata documentalmente, che un soggetto diverso dal proprietario avesse in concreto ottenuto la disponibilità della nave.

Le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione sono conformi alla disciplina di diritto positivo: la nozione di armatore è arguibile, implicitamente, dall'art. 265 c. nav., che identifica il soggetto onerato a rendere la dichiarazione di armatore in colui che «*assume l'esercizio di una nave*»⁽¹³⁾. Ne consegue che requisito necessario e sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di armatore è l'assunzione, cosciente e volontaria, dell'esercizio della nave, situazione di fatto consistente nella disponibilità del mezzo nautico⁽¹⁴⁾, anche in assenza di un titolo idoneo⁽¹⁵⁾, e nella sua utilizzazione economica, a prescindere dall'assolvimento degli oneri pubblicitari contemplati dal legislatore⁽¹⁶⁾.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità⁽¹⁷⁾ e di meri-

⁽¹³⁾ D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 513.

⁽¹⁴⁾ A. GRAZIANI, *Appunti*, cit., 28 ss.; E. SPASIANO, *Armatore* (voce), cit., 17.

⁽¹⁵⁾ S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, cit., 42 ss.; D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 530.

⁽¹⁶⁾ E. SPASIANO, *Esercizio della nave o dell'aeromobile ed impresa*, in *Riv. dir. nav.*, III/1950, 169, 171; M.M. COMENALE PINTO-G. ROMANELLI, *Impresa di navigazione* (voce), in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 494, 496 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 325 ss. In senso difforme, D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 513 ss., il quale associa l'esercizio alle attività correlate al fatto tecnico della navigazione.

⁽¹⁷⁾ Sul punto si veda Cass. 12 novembre 1960 n. 3031, in *Riv. dir.*

to⁽¹⁸⁾ – evidenziando l’operatività *iuris tantum* della presunzione di cui all’art. 272 c. nav. – a più riprese ha confermato che le formalità pubblicitarie non costituiscono una condizione necessaria per l’assunzione della qualità di armatore.

È, perciò, corretta la valutazione della Suprema Corte nella parte in cui rimprovera alla Corte territoriale di avere implicitamente riconosciuto alla dichiarazione di armatore natura costitutiva. La sentenza d’appello, infatti, subordinando l’assunzione della qualifica di armatore all’assolvimento delle formalità pubblicitarie, si discosta arbitrariamente dall’assetto normativo e dalla giurisprudenza consolidatasi in materia, rievocando, in una certa misura, il fantasma dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in relazione alla legislazione anteriore al vigente codice della navigazione. La Cassazione, infatti, riteneva che l’art. 53 c. mar. merc. – che associava all’omesso espletamento delle formalità pubblicitarie la presunzione che armatore fosse il proprietario della nave⁽¹⁹⁾ – stabilisse una *praesumptio iuris et de iure*, insuscettibile di essere rovesciata financo dalla prova della malafede del terzo⁽²⁰⁾.

Il legislatore del 1942, nel formulare l’art. 272 c. nav., nell’evidente intento di superare le criticità sorte sotto l’impero della precedente normativa⁽²¹⁾, ha avuto perciò cura di specificare che, in difetto di dichiarazione, armatore si

nav., II/1962, 74.; Cass. 9 novembre 1992 n. 12069; Cass. 12 settembre 1995 n. 9638.

⁽¹⁸⁾ Cfr. App. Firenze 5 agosto 1950, in *Riv. dir. nav.*, II/1950, 120; Trib. Napoli 25 novembre 1963, in *Riv. dir. nav.*, II/1964, 320.

⁽¹⁹⁾ S. FERRARINI, *L’impresa di navigazione*, II, cit., 60 ss.

⁽²⁰⁾ Cass. 5 maggio 1930, in *Foro it.* 1930, I, 689.

⁽²¹⁾ Si veda, peraltro, Cass. 2 gennaio 1950, in *Riv. dir. nav.*, II/1950, 163, in cui si è affermato che «in mancanza della pubblicità di legge l’armatore di diritto è il proprietario della nave». Ha opportunamente evidenziato l’equivocità di tale arresto E. SPASIANO, *Noleggjo, trasporto ed emissione della polizza da parte del comandante*, in *Riv. dir. nav.*, II/1950, 163 ss.

presume il proprietario «*fino a prova contraria*», trascurando, cionondimeno, di precisare il contenuto e la portata di tale locuzione (22). La disciplina degli effetti correlati all'omessa dichiarazione di armatore appare, infatti, alquanto lacunosa. Ed è proprio in relazione a tale criticità che l'ordinanza in commento offre ulteriori spunti di riflessione.

4. *Gli effetti negativi della dichiarazione di armatore* – La Suprema Corte si è pronunciata sugli effetti negativi della dichiarazione di armatore, premurandosi di definire il significato della locuzione «*fino a prova contraria*» di cui all'art. 272 c. nav. (23).

La principale conseguenza correlata all'omesso espletamento delle formalità pubblicitarie consiste, innanzitutto, nell'inopponibilità ai terzi dell'assunzione dell'esercizio da parte di un soggetto diverso dal proprietario della nave, temperata dall'ammissibilità della cosiddetta prova contraria, che sono legittimati a fornire, rispettivamente, i terzi, il proprietario e l'armatore effettivo.

Secondo il convincimento unanime, i terzi possono sempre dimostrare che l'esercizio sia stato assunto da un soggetto diverso dal proprietario della nave, ove intendano scongiurare il rischio correlato all'incapienza dell'armatore apparente (24).

(22) G. ROMANELLI, *Effetti della mancata dichiarazione di armatore*, in *Riv. dir. nav.*, I/1963, 236, 236 ss.

(23) Non è possibile in questa sede esaminare i contrasti dottrinali e giurisprudenziali registratisi in ordine agli effetti positivi della dichiarazione di armatore. Si vedano, in proposito, S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, cit., 64 ss.; A. GRAZIANI, *Appunti di diritto della navigazione*, cit., 32; A. FIORENTINO, *Diritto della navigazione*, cit., 93; P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, I, 1959; 217; D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 558; F. BERLINGIERI, *Armatore*, cit., 279; G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, cit., 1437 ss.; A. LEFEBVRE OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 331 ss.

(24) In dottrina si veda S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, cit., 78; A. GRAZIANI, *Appunti di diritto della navigazione*, cit., 33; A.

Questione ben più spinosa è se il proprietario, intenzionato a svincolarsi dagli obblighi e responsabilità afferenti all'esercizio della nave ⁽²⁵⁾, possa limitarsi a esibire la prova di non essere l'effettivo armatore, rivelando l'identità di colui che in concreto abbia assunto l'esercizio ⁽²⁶⁾. Secondo un'opinione, infatti, la genericità della locuzione «*fino a prova contraria*» imporrebbe all'interprete di ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 2193, comma 1, c.c., in virtù del quale il fatto non pubblicato non sarebbe opponibile ai terzi, fatta salva la dimostrazione che questi ne fossero a conoscenza ⁽²⁷⁾. Una differente soluzione ermeneutica, a ben vedere più aderente al dato normativo, ritiene, invece, che il proprietario, per vincere la presunzione gravante a suo carico, possa liberamente fornire la prova contraria, a

FIorentino, *Diritto della navigazione*, cit., 93; P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, I, cit., 218; D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit., 558; F. BERLINGIERI, *Armatore*, cit., 279; G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, cit., 1438 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. 12 settembre 1995 n. 9638.

⁽²⁵⁾ In relazione a talune ipotesi il proprietario subisce comunque gli effetti pregiudizievoli dell'attività armatoriale. Sul punto si veda F. BERLINGIERI, *Armatore*, cit., 271.

⁽²⁶⁾ L'esigenza di tutelare i terzi induce a ritenere che il proprietario si liberi dalla presunzione *iuris tantum*, rivelando l'identità del soggetto cui ha concesso in godimento l'uso della nave. Così E. SPASIANO, *La pubblicità dell'esercizio della nave e dell'aeromobile*, cit., 276 ss.

⁽²⁷⁾ In dottrina, si veda S. FERRARINI, *L'impresa di navigazione*, II, cit., 60 ss., nonché *Effetto negativo della pubblicità di armatore e attribuzione della qualità di vettore al proprietario della nave*, in *Foro it.*, I/1949, 1005 ss.; A. FIorentino, *Diritto della navigazione*, cit., 94 ss., che tuttavia limita l'ammissibilità della prova contraria al più ristretto ambito dei rapporti contrattuali. In termini parzialmente diversi P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, cit., 219, che, peraltro, sostiene la natura costitutiva della dichiarazione di armatore. In giurisprudenza, Pret. Genova 1 marzo 1949, in *Riv. dir. nav.*, II/1950, 105, con nota di P. GUERRA, *Effetti della mancata dichiarazione di armatore e responsabilità dell'armatore per la firma da parte del comandante della polizza di carico* e A. TORRENTE, *In tema di pubblicità di armatore*.

prescindere dalla malafede dei terzi con cui sia entrato in contatto ⁽²⁸⁾.

In termini analoghi, è opportuno chiedersi se l'armatore occulto – che aspiri a far appurare in giudizio di essere l'effettivo titolare dell'impresa di navigazione, onde vedersi riconosciuta la legittimazione attiva a far valere nei confronti dei terzi i diritti afferenti all'esercizio della nave, come il compenso di soccorso ⁽²⁹⁾ – possa liberamente dimostrare di aver assunto l'esercizio del mezzo nautico, ovvero – come adombrato da certa dottrina – le sue pretese incontrino un ostacolo invalicabile nella buona fede dei terzi ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Se il legislatore avesse inteso circoscrivere la prova contraria alla conoscenza, da parte dei terzi, del fatto non iscritto, avrebbe adoperato una dizione equipollente a quella impiegata nella redazione dell'art. 2193 c.c., nonché degli artt. 284 e 289 c. nav., inerenti, rispettivamente, agli effetti negativi della pubblicità della società di armamento e dei poteri rappresentativi del raccomandatario. In dottrina, si veda A. GRAZIANI, *Appunti di diritto della navigazione*, cit., 32 ss.; A. TORRENTE, *Aspetti particolari della pubblicità nel diritto della navigazione*, cit., 21 ss.; F.M. DOMINEDÒ, *Figura e responsabilità dell'armatore*, cit., 100 ss.; T. TESTA, *La pubblicità nel diritto della navigazione*, cit., 362 ss.; G. ROMANELLI, *Effetti della mancata dichiarazione di armatore*, cit., 241 ss.; D. GAETA, *L'impresa di navigazione*, cit. 558; F. BERLINGIERI, *Armatore ed esercente di aeromobile*, cit., 279; A. LEFEBVRE OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 331. In giurisprudenza, cfr. App. Firenze 5 agosto 1950, in *Riv. dir. nav.*, II/1952, 120; Cass. 12 novembre 1960 n. 3031, in *Riv. dir. nav.*, 1962, II, 74.

⁽²⁹⁾ Sulla ripartizione del compenso di soccorso, si vedano G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, vol. III, Milano, 1994, 421 ss.; A. ANTONINI, *Salvataggio, assistenza, ricupero e ritrovamento*, in *Dig. comm. XIII/1996*, 93; M.P. RIZZO, *La nuova disciplina internazionale del soccorso in acqua e il codice della navigazione*, Napoli, 1996; A. LEFEBVRE D'OVIDIO-G. PESCATORE-L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 690 ss.

⁽³⁰⁾ P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, cit., 218, il quale inferisce tale regola dall'assunto che la presunzione di cui all'art. 272 c. nav. sarebbe posta a tutela dei terzi; G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, cit., 1439 ss., il quale ritiene, malgrado le differenze ontologiche tra impresa ex art. 2082 c.c. ed esercizio, che l'art. 2193 c.c. possa essere esteso anche a tale fattispecie.

Ebbene, l'ordinanza in commento sgombera il campo da ulteriori equivoci, avvalorando la soluzione ermeneutica che ammette l'armatore occulto a fornire liberamente la prova contraria alle risultanze dei pubblici registri, senza limitazioni di qualsivoglia sorta: la Suprema Corte perviene a tale conclusione laddove, a più riprese, afferma che l'omessa dichiarazione di armatore determinerebbe il sorgere di una presunzione *iuris tantum*, suscettibile di essere superata attraverso la semplice dimostrazione che il titolare dell'impresa di navigazione sia un soggetto diverso dal proprietario del mezzo nautico.

La Cassazione, a supporto delle proprie argomentazioni, richiama due precedenti giurisprudenziali inerenti a vicende in cui la prova contraria alla presunzione *ex art. 272 c. nav.* doveva essere fornita – non dall'effettivo armatore bensì – dal (com)proprietario non armatore (Cass. 9 novembre 1992 n. 12069) o da terzi (Cass. 12 settembre 1995 n. 9638). È, tuttavia, ragionevole ritenere che il giudice abbia implicitamente inteso confermare l'interpretazione più ecumenica, che ammette chiunque sia interessato a far prevalere la realtà sull'apparenza a fornirne *sic et simpliciter* la dimostrazione in giudizio, senza aggravare, su base soggettiva, la portata *dell'onus probandi* in capo al proprietario o all'armatore occulto.

La soluzione cui perviene il giudice di legittimità, collocandosi nel solco tracciato dalla pregressa giurisprudenza, è certamente corretta e condivisibile, poiché risulta maggiormente rispettosa della lettera della legge ⁽³¹⁾.

Inquadrata in tali termini la questione, appare, invero,

⁽³¹⁾ La giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di evidenziare che la presunzione stabilita dall'art. 272 c. nav. «è passibile di prova contraria che può essere fornita dall'armatore effettivo non risultante dai registri, quando ne abbia interesse, dal proprietario che voglia liberarsi dalle responsabilità derivanti dalla presunzione [...] e da qualunque altro interessato». Cfr. Trib. Napoli 25 novembre 1963, in *Riv. dir. nav.*, II/1964, 320.

superfluo l'ulteriore passaggio argomentativo contenuto nella motivazione in cui il giudice di legittimità, discostandosi dall'esame delle questioni giuridiche sottopostegli, passa in rassegna i principali orientamenti dottrinali sulla qualificazione dogmatica della pubblicità armatoriale, che, sotto il profilo logico, costituisce un *posterius* rispetto all'individuazione degli effetti positivi e negativi della dichiarazione di armatore.

La pronuncia, nel complesso, è tuttavia apprezzabile, giacché definisce i contorni dell'onere della prova che l'armatore occulto deve assolvere per rovesciare gli effetti negativi della pubblicità dell'esercizio, corroborando quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale che riconosce la più ampia portata alla locuzione «fino a prova contraria» contenuta all'art. 272 c. nav., senza assoggettarla a limitazioni ultronee.

LEONARDO CARBONE